



TRIBUNALE DI MASSA
Presidenza

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Massa, 27/3/22

Oggetto: orientamenti nei procedimenti in materia di famiglia.

Comunico che, a seguito dei quesiti e temi proposti da codesto Consiglio, si è tenuta una riunione dei giudici civili per cercare di individuare alcune soluzioni di massima alle questioni segnalate attenenti all'applicazione ed interpretazione della c.d. riforma Cartabia.

Preliminarmente, devo precisare che, essendo la riforma è ancora ad uno stadio iniziale di applicazione, prima di pervenire ad orientamenti definitivi o comunque dotati di adeguata stabilità, dovrà trascorrere un più lungo periodo di esperienza applicativa.

Quanto viene precisato qui di seguito rappresenta solo un'indicazione di massima, che non esclude si possa pervenire a decisioni diverse derivanti dalle peculiarità del caso concreto, dalle diversità delle situazioni processuali o da una più approfondita rimediazione della materia da parte del giudice procedente.

1. Sul primo quesito, relativo ai requisiti e documenti dei ricorsi in materia di famiglia, si ritiene doversi distinguere tra ricorsi consensuali ex art. 473-bis.51 c.p.c. e ricorsi giudiziali ex art. 473-bis.12 c.p.c.

1.1. Per i ricorsi giudiziali, appare necessario allegare all'atto introduttivo:

- 1) dichiarazioni dei redditi (mod. 730 o Cud) degli ultimi 3 anni con le buste paga degli ultimi 3 mesi; in alternativa, dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- 2) visura ipotecaria;
- 3) certificato del PRA;
- 4) visure camerali relative a partecipazioni societarie;
- 5) estratti di conto corrente bancario e postale degli ultimi 3 anni;
- 6) documentazione relativa a contratti di mutuo con piano di pagamento delle rate da rimborsare degli ultimi 3 anni;
- 7) documentazione relativa a qualsiasi tipo di investimento in valori mobiliari (compresi, a titolo esemplificativo, polizze assicurative, conti deposito, titoli di stato, investimenti azionari o obbligazionari).

Si ritiene di escludere la documentazione relativa ai rapporti di collaborazione domestica, ai canoni di locazione, al pagamento per iscrizione a circoli sportivi e attività sportive e quant'altro indicato nel quesito.

Parimenti esclusa la possibilità / necessità di dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative alle condizioni reddituali o ad altri fatti da accertare.

1.2. Per i ricorsi consensuali, si deve distinguere tra ricorsi in cui le parti chiedano l'udienza a trattazione scritta da quelli in cui non venga formulata tale richiesta.

1.2.1 In caso di trattazione scritta, devono essere prodotti tutti i documenti indicati dall'art. 473-bis.12 c.p.c. come sopra meglio specificati ed elencati

1.2.2 Nel caso in cui non sia chiesta la trattazione scritta, si ritiene necessario allegare all'atto introduttivo le dichiarazioni dei redditi (mod. 730 o Cud) degli ultimi 3 anni, con le buste paga

degli ultimi 3 mesi, oppure dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Ovviamente, in ogni caso di ricorso consensuale, il ricorso deve contenere le indicazioni di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c.

2. Sul secondo quesito, relativo ai trasferimenti immobiliari, si ritiene che nel ricorso le parti possano concordare un trasferimento avente effetti reali. In tale caso, si richiederà alle parti di allegare una relazione notarile sulla continuità delle trascrizioni, sulla presenza di iscrizioni pregiudizievoli e sul titolo di provenienza dell'immobile. Dovranno essere prodotte l'attestazione di prestazione energetica e l'autorizzazione del giudice tutelare laddove parte contrattuale sia un minore. Inoltre, il giudice disporrà una CTU per verificare la conformità catastale ed urbanistica e gli altri requisiti di validità del trasferimento immobiliare e di commerciabilità dell'immobile.

3. Sul terzo quesito, relativo al piano genitoriale, si ritiene che, nei ricorsi giudiziali, il piano genitoriale potrà essere indifferentemente inserito nel corpo dell'atto introduttivo o allegato al ricorso stesso, purché sottoscritto dalle parti.

Nei ricorsi consensuali, invece, non si ritiene necessario riportare il piano genitoriale.

Si ritiene, però, indispensabile (nei ricorsi consensuali) dettagliare il diritto di visita del genitore non collocatario con particolare precisione e chiarezza anche al fine di assicurare il diritto del minore alla stabilità della sua collocazione, quanto meno prevedendo, nel caso di collocamento paritario alternato, periodi di collocamento non inferiori ad una settimana.

4. Sul quarto quesito, relativo alla rinuncia alla comparizione delle parti ed alla richiesta di udienza a trattazione scritta, si ritiene che tali dichiarazioni e richiesta potranno indifferentemente essere contenute nel ricorso sottoscritto dalle parti o in atto separato allegato come documento, purché sottoscritto dalle parti stesse.

5. Per una più celere trattazione e decisione dei ricorsi, si formula invito ai difensori a cortesemente allegare al ricorso introduttivo anche una copia dell'atto introduttivo e del piano genitoriale in formato .rtf.

Al medesimo fine e per una migliore intellegibilità degli atti e del ricorso, si segnala anche l'utilità di numerare e denominare con precisione ognuno degli allegati al ricorso.

Cordiali saluti.

Il Presidente f.f.
Ermanno De Mattia

